



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 1.006 del 15 marzo 2024

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, alla prescrizione A.1 contenuta nel Decreto Direttoriale di esclusione dalla VIA prot. 24665/DVA del 29.10.2013, relativo al progetto "Variante di tracciato nei Comuni di Gubbio e Gualdo Tadino del metanodotto Foligno - Sestino"</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 10503</p>
Proponente:	SNAM S.p.A.

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 157 del 10 maggio 2023; n. 196 del 13 giugno 2023, n. 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

PREMESSO che:

- la SNAM S.p.A. (*Proponente*) ha provveduto alla redazione del Progetto dal titolo "*Metanodotto Foligno - Sestino*" DN 1200 (48") DP 75 bar";
- il suddetto **Progetto**, con **Decreto n. 256 del 16.05.2011** del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha ottenuto il **positivo giudizio di compatibilità ambientale**, subordinatamente al rispetto, tra le altre, della **Prescrizione E.36**;
- tale positivo giudizio di compatibilità ambientale è stato espresso sulla base del **parere** della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS (*Commissione*) **n. 278 del 28.04.2009**;
- in base a quanto disposto dalla **Prescrizione E.36** “*Prima dell’inizio lavori la Snam Rete Gas S.p.A. dovrà presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio una proposta di variante di progetto che preveda di rettificare il tracciato del metanodotto nella zona di Gubbio, dall’attuale progetto previsto lungo il torrente Saonda a un progetto di tracciato che si sviluppi partendo dal toponimo Biagetto, prosegua lungo la SS 219 di Gubbio e Pian d’Assino, per poi piegare all’altezza dello svincolo di Torre dei Calzolari verso la vallata della Saonda fino al toponimo "Pianacce", dove si ricongiunga con il tracciato di progetto attuale. La detta variante progettuale, che sarà inoltrata anche alla Regione Umbria per le opportune considerazioni, dovrà essere corredata della documentazione necessaria ai fini della valutazione di incidenza, di cui al DPR n. 357/1997 come modificato dal DPR n. 120/2003, relativa all’attraversamento del detto tracciato con il SIC IT5210013 "Boschi del Bacino di Gubbio". Il progetto dovrà essere accompagnato da uno studio che consenta di apprezzare l’effettiva convenienza ambientale della nuova soluzione progettuale. Sono fatte salve le determinazioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, a seguito dell’esame della documentazione relativa alla sopra detta variante di tracciato, in ordine alla*

- necessità di una verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 come modificato dal D.lgs n. 4/2008”;*
- allo scopo di **ottemperare alla Prescrizione E.36**, con nota prot. n. 589/FAS del 04/07/2012, acquisita al protocollo DVA-2012-0016782 del 12/07/2012, il *Proponente* ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla *“Variante di tracciato nei territori comunali di Gualdo Tadino e Gubbio”*;
 - per tale progetto di variante, con Decreto Direttoriale prot. DVA-2013-0024665 del 29/10/2013, il MATTM (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) ha disposto *“l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale”*;
 - in particolare, il provvedimento prot. DVA-2013-0024665 del 29/10/2013 è stato emesso sulla base del parere n. 1344 del 27/10/2013 della *Commissione*, il quale ha dettato, tra le altre, la **Prescrizione A.1**, posta in capo al **MASE**;
 - con nota prot. ENGCOS/CENOR/1419/MNG del 20.10.2023, acquisita agli atti con prot. 172533/MASE del 26.11.2023, il *Proponente* ha trasmesso alla Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS – della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE (di seguito, *Divisione*) la documentazione atta alla verifica di ottemperanza alla **Prescrizione A.1** del provvedimento prot. DVA-2013-0024665 del 29/10/2013;
 - la *Divisione*, con nota del 24/01/2024, prot. MASE0012828, **ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS** (d'ora innanzi *Commissione*, che l'ha acquisita con prot. CTVA 0000925 del 24/01/2024) **la suddetta documentazione**, per le necessarie valutazioni;
 - la stessa nota del 24/01/2024, prot. MASE0012828 è stata trasmessa per conoscenza anche al *Proponente*.

CONSIDERATO che, secondo quanto si evince dal Decreto n. 256 del 16.05.2011:

- *“lo scopo dell'opera è quello di garantire il trasporto dei volumi di gas attualmente immessi dai Punti di Entrata da Sud (interconnessione Italia-Algeria e interconnessione Italia-Libia) nonché lo sviluppo della capacità di questi Punti di Entrata e dei nuovi che dovessero svilupparsi nel Sud Italia (interconnessione Italia – Grecia). Inoltre, il nuovo metanodotto, insieme agli esami, costituirà un'importante magliatura della rete umbro –marchigiana e toscana e ne incrementerà così le potenzialità e l'affidabilità;*
- *l'opera è coerente con la politica energetica nazionale e comunitaria essendo direttamente collegata allo sviluppo della concorrenza e della sicurezza degli approvvigionamenti, come indicato dalla Direttiva 2003/55/CE e ribadito dalla Legge 239/04;*
- *la realizzazione dell'opera, inoltre, è coerente con gli Strumenti di Tutela e Pianificazione regionale e provinciale, nonché con i Piani Regolatori Generali dei Comuni interessati;*
- *l'opera consiste nella realizzazione di una linea di metanodotto lunga circa 135,6 km, con un diametro di 1200 mm;*
- *particolare attenzione è stata posta nei riguardi di tutte le aree SIC interferite, per le quali sono state individuate specifiche soluzioni progettuali ed è stata redatta apposita “Valutazione di Incidenza”, allo scopo di determinare gli eventuali impatti dell'opera sugli ecosistemi presenti”.*

CONSIDERATO altresì che la **Prescrizione A.1** del Decreto Direttoriale prot. 24665/DVA del 29.10.2013 richiede che:

“In fase di progettazione esecutiva l'attraversamento dell'area boscata (habitat 91L0) nel SIC IT5210013 "Boschi del Bacino di Gubbio" (tra km 6,5 e il km 7,00 circa) dovrà essere effettuato con l'adozione di tecnologia trenchless. Le aree di cantiere dovranno essere ubicate in aree agricole. La tecnica trenchless che sarà impiegata dovrà essere definita in funzione delle caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche e al fine di limitare il più possibile l'area ed i tempi del cantiere”.

RILEVATO che:

- ai fini della verifica di ottemperanza alla **Prescrizione A.1** del Decreto Direttoriale prot. 24665/DVA del 29.10.2013 il **Proponente ha trasmesso** al MASE una *Relazione*, disponibile collegandosi all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1015/15232>.

CONSIDERATO che nella *Relazione* appena citata, relativamente alla **Prescrizione A.1** del Decreto Direttoriale prot. 24665/DVA del 29.10.2013:

- viene affermato che il progetto della condotta, nell'ambito dell'areale del SIC IT5210013 "Boschi del Bacino di Gubbio" nel territorio comunale di Gubbio, *“è stato adeguatamente modificato prevedendo l'attraversamento dell'area boscata (habitat 91L0) con tecnologia trenchless”* (Figura 1);



Figura 1 - Particolare attraversamento dell'area boscata (habitat 91L0) con tecnologia trenchless

- anche avvalendosi di indicazioni fotografiche, viene testimoniato che *“le aree di cantiere necessarie per la realizzazione della trenchless saranno ubicate in aree agricole”*;
- viene precisato che *“sulla base delle locali caratteristiche morfologiche, geologiche, geotecniche e idrogeologiche definite a seguito delle indagini geognostiche svolte nel corso dello sviluppo del*

progetto esecutivo, la condotta, in corrispondenza dell'area boscata, sarà messa in opera per mezzo di metodologia Direct pipe”.

- *tale scelta viene motivata alla luce del fatto che essa “combina le caratteristiche del microtunnel (MT) e della trivellazione Orizzontale Controllata (TOC), consentendo la posa della condotta contestualmente alla fase di scavo del tunnel. Con questa tecnologia, infatti, lo scavo viene effettuato con lo stesso metodo del microtunnel, mediante una fresa TBM a scudo chiuso. La TBM è resa solidale con la tubazione da posare e, pertanto, l'avanzamento è garantito dalla spinta nel sottosuolo della tubazione stessa che viene posata in un'unica fase, senza l'impiego di tubazioni camicia aggiuntive e senza richiedere grossi volumi di fango bentonitico per il sostegno provvisorio dello scavo. La condotta, predisposta analogamente ad una TOC su una rampa di varo, è inserita nel sottosuolo per mezzo di un apparato di spinta (Pipe Thruster), opportunamente installato in corrispondenza della postazione di spinta, permettendo una sensibile riduzione della durata delle operazioni di posa. Diversamente dal microtunnel, dove la forza di spinta viene applicata al singolo concio di c.a. nel pozzo di partenza, in questo caso la forza di spinta viene applicata attraverso il Pipe Thruster direttamente sulla tubazione. La tubazione, similmente alla TOC, può essere preassemblata/presaldata per la sua lunghezza completa o divisa in più stringhe”.*

VALUTATO che:

- **il Proponente ha fornito indicazioni sufficienti** alla verifica di ottemperanza alla **Prescrizione A.1**;

la Sottocommissione VIA

per le ragioni indicate in premessa sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

La Prescrizione A.1 del Decreto Direttoriale prot. 24665/DVA del 29.10.2013, relativa al progetto "Variante di tracciato nei Comuni di Gubbio e Gualdo Tadino del metanodotto Foligno - Sestino", **risulta ottemperata.**

La coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla